

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 1204 del 16 marzo 2020

OGGETTO: Emergenza COVID-19 - Limitazioni e monitoraggio degli spostamenti

ORDINANZA N. 9/2020

OGGETTO: Emergenza COVID-2019 - Limitazioni e monitoraggio degli spostamenti -

a Tutta la Cittadinanza

a Sua Eccellenza Il Prefetto SALERNO protocollo.prefsa@pec.interno.it

al Sig. Questore SALERNO gab.quest.sa@pecps.poliziadistato.it

al Sig. Presidente della Giunta Regionale Campania capogabinetto@regione.campania.it

alla Compagnia Carabinieri Sapri tsa22146@pec.carabinieri.it

alla Tenenza Guardia di Finanza Sapri sa1170000p@pec.gdf.it

alla Polstrada Sapri distpolstrada.sapri.sa@pecps.poliziadistato.it

alla Polfer Sapri postopolfer.sapri.sa@pecps.poliziadistato.it

al Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo SAPRI cp-palinuro@pec.mit.gov.it

ANAS Campania anas.campania@postacert.stradeanas.it

al COC Sede

al Comando Polizia Municipale Sede

Unità di Crisi Regionale



Ufficio del Sindaco

tf.covid19@regione.campania.it

al Direttore Generale ASL Salerno protocollogenerale@pec.aslsalerno.it alla Polizia Provinciale di Salerno archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che con d.l. 6 del 23 febbraio 2020 sono state adottate misure urgenti per evitare il diffondersi del COVID-19 con lo scopo di evitare il diffondersi dell'epidemia;
- Che a tal fine nei Comuni o nelle zone nei quali risulta positiva almeno una persona per le quali non si
 conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona
 pervenuta da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus le Autorità competenti sono tenute
 ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione
 epidemiologica;
- Che tra le misure da adottare sono previsti i divieti di allontanamento dai Comuni o dall'aree interessate da parte di tutti gli individui con relativi pure divieti di accessi;

ATTESO

- Che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale hanno reso necessario misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi come da DPCM del 9 marzo 2020;
- Che per l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere praticamente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale con DPCM del dì 11 marzo 2020 sono state adottate misure ancora più rigorose e ferree con sospensione delle attività, fatta eccezione per i generi alimentari e di prima necessità;
- Che l'estensione al territorio nazionale di tali misure comporta assumere informazioni su tutti i cittadini in accesso in questo territorio comunale circa le zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato;

CONSIDERATO che dalla sospensione delle attività nel territorio nazionale deriva ancora a distanza di giorni un flusso di avventizi in questo Comune non identificato per provenienza e per frequentazioni;

RITENUTO necessario avere sotto controllo, limitando ai soli casi di urgenza, lavoro e necessità, tutti gli spostamenti che avvengono anche in entrata ed uscita dal territorio comunale in modo da poter applicare tutte le misure di prevenzione ed informazioni prescritte per legge;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini

VALUTATO che i soggetti residenti sono legittimati a rientrare nel territorio comunale di Sapri, durante il tragitto dai territori di partenza, potrebbero essere venuti a contatto, anche inconsapevolmente, con altri soggetti provenienti o transitati dalle zone individuate nel DPCM 8.03.2020 e quindi a loro volta veicoli di potenziale contagio da COVID-19;

TENUTO CONTO di dover garantire comunque gli spostamenti così come previsto dalle disposizioni Nazionali e Regionali vigenti limitando al massimo i rischi di potenziale contagio;

DATO ATTO che è stato attivato il COC con precedente ordinanza sindacale;



Ufficio del Sindaco

VISTO l'art. 32 della Costituzione; VISTO l'art.2 del d.l. n° 6 del 23 febbraio 2020; VISTO l'art. 32 della Legge n. 883/1978 VISTI gli artt. 7 bis, 50 e 54 d.lgs. n° 267/2000:

ORDINA

Ai cittadini non presenti sul territorio comunale dalla pubblicazione della presente ordinanza, in aggiunta alle ordinanze già operanti e agli obblighi già esistenti, allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID-19 fermo restando che sono limitati gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari comprovati da esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, quanto segue:

- 1- E' VIETATO L'ACCESSO E L'USCITA DAL TERRITORIO COMUNALE FATTA SALVA LA POSSIBILITA' DI TRANSITO IN INGRESSO E IN USCITA DA PARTE DEGLI OPERATORI SANITARI E SOCIO-SANITARIO, DEL PERSONALE IMPEGNATO NEI CONTROLLI E NELL'ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'EMERGENZA;
- 2- E', ALTRESI', CONSENTITO L'ACCESSO E L'USCITA AGLI ESERCENTI E AI DIPENDENTI DELLE ATTIVITA' CONSENTITE SUL TERRITORIO COMUNALE E QUELLE STRUMENTALI ALLE STESSE, DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO E DI NON VIAGGIARE NEL MEDESIMO AUTOVEICOLO SALVO NEI CASI DI COABITAZIONE;
- 3- E' CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, RESIDENZA O ABITAZIONE.
- 4- I CITTADINI DI CUI AL PUNTO 3) NON RIENTRANTI NELLE IPOTESI DI CUI AL PUNTO 1) E 2) SARANNO OBBLIGATI AD OSSERVARE IMMEDIATAMENTE LA PERMANENZA DOMICILIARE CON ISOLAMENTO FIDUCIARIO, MANTENENDO LO STATO DI ISOLAMENTO PER 14 GIORNI, CON DIVIETO DI CONTATTI SOCIALI E DI RIMANERE RAGGIUNGIBILE PER OGNI EVENTUALE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA. LA PERMANENZA DOMICILIARE SI ESTENDE AL NUCLEO FAMILIARE QUALORA NON FOSSE POSSIBILE PER IL RIENTRANTE DIMOSTRARE L'ISOLAMENTO DAL RESTO DEI COABITANTI.
- 4 PER I CITTADINI GIA' PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE VIGONO PER GLI SPOSTAMENTI E GLI OBBLIGHI, I DIVIETI E LE SANZIONI DISPOSTE CON ORDINANZA N. 15 DALLA REGIONE CAMPANIA

Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale ex art.650 codice penale e/o amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.



Ufficio del Sindaco

MANDA

A tutte le Forze Pubbliche e al Comando Polizia Locale, per far eseguire ed osservare la presente ordinanza, la cui vigenza è fissata fino al 3 aprile 2020 e garantire la sorveglianza h24 degli accessi alla città E' data facoltà di organizzare i turni con i corpi di PM dei comuni confinanti che adotteranno identica ordinanza.

COMUNICA

Che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, dove resterà affisso per 15 giorni consecutivi, mediante la divulgazione pubblica con affissione in tutti i luoghi pubblici.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla affissione / pubblicazione all'Albo on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, alternativamente dalla medesima data entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

L'Ufficio Responsabile del presente procedimento è il Comando Polizia Urbana nella persona del Comandante Antonio Quintieri

> IL SINDACO f.to Francesco Bianco

Il presente atto divenuto efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli artt. 21-bis e 21-quater della L. 241/90, così come inseriti dall'art.14 L. 15/2005 deve essere portato, ad esecuzione ad horas.

Pertanto, chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze è comandato per l'esecuzione della relativa parte precettiva.

IL SINDACO f.to Francesco Bianco